



COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO
(Istituito con Decreto Ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021)

DISCIPLINARE PER IL SORVOLO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO (approvato nella seduta del 13.12.2021)

Art. 1. Finalità

1. Ai sensi dell'art. 4, lett. 1), del D.M. 6 agosto 2021 n. 332, è vietato il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Il presente disciplinare ne regola il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 2. Deroghe al divieto di sorvolo

1. Possono essere concesse deroghe al divieto generale di sorvolo del territorio del Parco previa autorizzazione del Comitato di Gestione Provvisoria per i sottoindicati motivi:
 - a. Attività di interesse del Parco quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, necessità di sopralluoghi, trasporto di persone, mezzi e materiali, esecuzione di lavori;
 - b. Attività di trasporto persone, mezzi e materiali per esecuzione di lavori che necessitino di mezzo aereo, qualora sia verificata l'effettiva mancanza di modalità alternativa di trasporto;
 - c. Esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, eseguite nell'interesse del Comitato o in collaborazione con esso per motivate esigenze tecniche di enti pubblici e nell'interesse collettivo;
 - d. Esecuzione di rilevamenti od osservazioni nell'interesse del Comitato o in collaborazione con esso per motivate esigenze tecniche di enti pubblici o nell'interesse collettivo;
 - e. Trasporto di persone portatrici di handicap.
2. Non è soggetto ad alcuna autorizzazione il sorvolo del territorio del Parco inerente i voli di linea.
3. Le attività di protezione civile, di emergenza e soccorso sono svolte senza preventiva autorizzazione.

Art. 3. Procedure per richiesta autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione al sorvolo deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica del Comitato almeno cinque giorni lavorativi precedenti l'attività richiesta, che terrà apposta registrazione delle domande pervenute.
2. La domanda di richiesta autorizzazione dovrà contenere:
 - a. Soggetto richiedente;
 - b. Motivazione del volo;
 - c. Eventuali committenti;
 - d. Percorso previsto;
 - e. Giorno/i esecuzione del volo;
 - f. Mezzo utilizzato;
 - g. Estremi dell'autorizzazione edilizia (esclusivamente per i sorvoli previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b.);
 - h. Dichiarazione di effettiva mancanza di modalità alternativa di trasporto (esclusivamente per i sorvoli previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b.).



COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO
(Istituito con Decreto Ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021)

Art. 4. Rilascio autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comitato di Gestione Provvisoria, verificati i presupposti richiesti dal disciplinare e la completezza e la correttezza dei dati forniti dall'istante.

Art. 5. Sorvolo con droni

1. Il sorvolo con droni nel territorio del Parco Nazionale di Portofino è vietato nelle zone 1 e 2.
2. In deroga a tale divieto lo stesso può essere autorizzato per le sole finalità di ricerca scientifica, per ricerca o difesa fitosanitaria e/o comunque per attività lavorative e non ludiche.
3. La domanda relativa alle attività di cui al comma precedente deve essere inoltrata via mail almeno cinque giorni lavorativi precedenti l'attività richiesta, contenente:
 - a. Soggetto richiedente
 - b. Motivazione del volo
 - c. Eventuali committenti
 - d. Percorso previsto
 - e. Giorno/i esecuzione del volo
 - f. Tipologia del mezzo utilizzato
 - g. Possesso dell'attestato da pilota di mezzo APR rilasciato da ENAC
 - h. Possesso di polizza RC per pilotaggio mezzi da remoto
4. La domanda dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica del Comitato a cui seguirà il rilascio del documento autorizzativo verificata la corretta compilazione della domanda.
5. Le attività di pubblica sicurezza e protezione civile sono svolte senza preventiva autorizzazione.

Art. 6. Finalità commerciali

1. I sorvoli e le riprese aeree con finalità commerciali (per esempio: pubblicità, scene di film, ecc.) non sono consentite se non preventivamente autorizzate e dietro pagamento di corrispettivo che sarà definito dal Comitato con successivo provvedimento e dovranno essere consegnate copie del prodotto finale al Comitato.